



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie
Ufficio IV Affari legali e contenzioso

Alla Confagricoltura Treviso ed altri
presso Avv.ti Antonella Lillo e Vincenzo Pellegrini
vincenzopellegrini@pec.ordineavvocatitreviso.it

Al comune di CONEGLIANO
pec@comuneconegliano.legalmail.it

Al Collegio dei Garanti sul Referendum
Consultivo Comunale
pec@comuneconegliano.legalmail.it

Al "Comitato Conegliano senza pesticidi"
presso Avv.ti R. Sossai e G. Pompilio
riccardosossai@pec.ordineavvocatitreviso.it
giancarlo.pompilio@avvocaticastrovillari.legalmail.it

Al Ministero della Salute
gab@postacert.sanita.it

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Confagricoltura Treviso, Federazione Prov.le Coldiretti Treviso ed altri contro comune di Conegliano, il Collegio dei Garanti sul Referendum Consultivo Comunale e nei confronti del "Comitato Conegliano ed altri.

Con la presente si trasmette per la notifica e/o la comunicazione in via amministrativa una copia conforme all'originale, del decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 2021 con il quale è stato deciso il ricorso indicato in oggetto, corredato da una copia del parere espresso in merito dalla prima Sezione del Consiglio di Stato, nonché una copia del decreto del Presidente della I Sezione consultiva del Consiglio di Stato, con il quale è stata decisa l'archiviazione del fascicolo, rubricato con R.G. n. 839/2020, concernente il ricorso in oggetto.

SM

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
Amato



679

Il Presidente della Repubblica

Visto il ricorso straordinario proposto da Confagricoltura Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti Treviso, Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco e Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco contro il comune di Conegliano e il Collegio dei Garanti sul referendum consultivo comunale avverso l'ammissibilità della richiesta referendaria presentata dal Comitato Referendum "Conegliano senza pesticidi";

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere n. 897/2021 di cui al numero affare 839/2020, reso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'adunanza del 24 marzo 2021, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Su proposta del Ministro dell'interno


DECRETA

Il ricorso di cui alle premesse è inammissibile, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, salva la riproponibilità del processo, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Dato a ROMA Addì 25 GIU. 2021

P.C.E.
Il funzionario

Sergio Mattarella
[Signature]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 24 marzo 2021

NUMERO AFFARE 00839/2020

OGGETTO:

Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Confagricoltura Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti Treviso, Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco e Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco contro il Comune di Conegliano e il Collegio dei Garanti sul referendum consultivo comunale avverso l'ammissibilità della richiesta referendaria presentata dal Comitato Referendum "Conegliano senza pesticidi";

LA SEZIONE

Vista la nota n.0008844 del 9.7.2020 di trasmissione della relazione con cui il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;

Premesso:

Confagricoltura Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti Treviso, Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco e Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Comune di Conegliano e il Collegio dei Garanti sul referendum consultivo comunale per l'annullamento: a) della determinazione assunta il 4 settembre 2019 dal Collegio dei garanti referendum consultivo comunale con la quale è stata deliberata l'ammissibilità della richiesta referendaria presentata dal Comitato Referendum "Conegliano senza pesticidi"; b) del decreto del Sindaco del Comune di Conegliano n.52436 del 4 ottobre 2019 ad oggetto "Indizione referendum consultivo comunale promosso dal Comitato Referendum "Comitato Conegliano senza Pesticidi". Determinazione" con il quale è stato indetto il referendum consultivo promosso dal Comitato Referendum "Comitato Conegliano senza pesticidi".

I ricorrenti eccepiscono violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, atteso che il referendum mira ad introdurre nel regolamento intercomunale di polizia rurale del Comune di Conegliano un divieto generale di utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi, intervenendo in materia di competenza comunitaria e nazionale; inoltre, aggiungono che il regolamento comunale prevede l'indizione di referendum per materie di esclusiva competenza locale.

L'Amministrazione riferente evidenzia che a Conegliano un comitato referendario spontaneo di cittadini nell'agosto 2018 ha avviato un procedimento volto all'indizione di un referendum consultivo e il 26 ottobre 2018 ha depositato presso il Comune le firme necessarie per proporre un quesito referendario teso a "promuovere nel territorio comunale l'uso di prodotti fitosanitari ammessi nelle pratiche dell'agricoltura biologica e/o dinamica" e a "vietare l'utilizzo di sostanze

tossiche, di prodotti sintetici e di diserbanti chimici dannosi per la salute e l'ambiente e comunque di fitofarmaci chimici di sintesi all'interno dei confini comunali”.

Il Collegio dei garanti nella seduta del 4 settembre 2019 ha deliberato l'ammissibilità della richiesta, confermata anche a seguito di un supplemento di istruttoria effettuato in esito a richiesta dei ricorrenti.

Il Comitato Conegliano senza pesticidi, promotore del referendum, ritiene il ricorso inammissibile ed infondato, sostenendo – in primo luogo – la carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto la competenza spetterebbe al Giudice ordinario; inoltre, esso sarebbe infondato perché il Comune di Conegliano, giusta il suo Statuto, è tenuto alla salvaguardia della salute dei cittadini, in quanto bene primario, e quindi dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento e degrado.

Il Comune di Conegliano, nelle sue controdeduzioni, dopo aver ripercorso le fasi della iniziativa referendaria, ha precisato di avere chiesto anche un parere in ordine all'ammissibilità al Ministero dell'interno che ha risposto che “il quesito referendario è volto ad introdurre nella regolamentazione comunale un divieto assoluto....in una materia che non rientra nella competenza comunale, essendo disciplinata da disposizioni normative comunitarie e da leggi statali o anche regionali per le rispettive competenze”; il Comune, pertanto, ha deciso di rimettersi all'esito all'odierno ricorso.

I ricorrenti, alla luce delle controdeduzioni espresse dalle controparti, hanno evidenziato che il Comune, nonostante il Ministero dell'interno abbia espresso l'avviso di non ammissibilità del referendum, non avrebbe disposto la revoca del provvedimento di indizione del referendum.

L'Amministrazione referente conclude per l'inammissibilità del referendum per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Considerato:

Il ricorso è inammissibile, atteso che le argomentazioni prodotte dal Comune di

Conegliano e dal Ministero referente in ordine al difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sono fondate.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è concorde nell'affermare che nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti costitutivi delle procedure referendarie, siano essi positivi che negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario, in quanto i promotori del referendum agiscono nel relativo procedimento in posizione di parità con gli organi preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell'ordinamento generale e non di uno specifico interesse della Pubblica Amministrazione.

E quindi, secondo l'orientamento di questa Sezione, *“va condivisa la giurisprudenza (Cass., sez. un., n. 1991 del 2004) secondo la quale, con riferimento a referendum abrogativo regionale e a referendum consultivo e propositivo comunale, il comitato promotore di referendum agisce nel relativo procedimento in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l'uno e l'altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l'ordinamento, con la conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell'attività posta in essere dal secondo. Il comitato promotore costituisce un vero e proprio potere, in quanto, pur non facendo parte dell'apparato organizzativo dell'ente territoriale, esercita una potestà pubblica ed è titolare di una situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori, costituzionalmente garantito e regolato dalla legge e dallo statuto dell'ente, di intraprendere la procedura referendaria, non comprimibile da atti di organi cui siano attribuiti distinti poteri di intervento e di controllo nell'evoluzione della procedura stessa. L'organo di controllo dell'ente territoriale non è portatore di un interesse pubblico nel senso tradizionale in cui detto interesse è proprio della Pubblica Amministrazione, né si pone in posizione di supremazia nei confronti del*

comitato promotore, ma partecipa con questo della funzione referendaria, concorrendo all'attuazione di tale strumento di democrazia diretta, nell'interesse dello stesso istituto referendario come concretamente configurato. La funzione di controllo che tale organo esercita si esprime nell'accertamento della conformità della pretesa referendaria ai principi posti nell'ordinamento, a fronte della quale sussiste il diritto soggettivo pubblico dei promotori, che può essere affermato o negato, ma non degradato né inciso, essendo i suoi limiti dettati esclusivamente dalle leggi e dalle disposizioni statutarie che disciplinano il ricorso al referendum (più di recente, Cass. SS.UU. n. 14803-2011, CDS n. 5559/2011)". (Cons. Stato, Sez. I, parere n.136/2019).

Il ricorso, pertanto, deve essere giudicato inammissibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, salva la riproponibilità del processo, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.

L'ESTENSORE
Riccardo Amato

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli



Consiglio di Stato

Sezione I° consultiva

Il Presidente

VISTA l'assegnazione degli affari all'Adunanza del 24 marzo 2021;

VISTO in particolare il ricorso numero di R.G. 839/2020, proposto da Confagricoltura Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti Treviso, Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco e Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco contro il Comune di Conegliano e il Collegio dei Garanti sul referendum consultivo comunale avverso l'ammissibilità della richiesta referendaria presentata dal Comitato Referendum "Conegliano senza pesticidi";

VISTA la documentazione relativa alla trasmissione dei motivi aggiunti, pervenuta successivamente allo svolgimento dell'Adunanza, registrata su SIGA con protocollo n. 2686/2021;

CONSIDERATO che il parere definitivo è stato redatto considerando anche la citata documentazione già acquisita agli atti, con protocollo n. 1138/2021;

RITENUTO che non sia necessario che il collegio proceda ad una nuova valutazione dell'affare, in considerazione della documentazione pervenuta, protocollo n. 2686/2021, corrispondente a quella già acquisita in data 09 marzo 2021 con protocollo n. 1138/2021;

DECRETA

l'archiviazione del fascicolo, rubricato con R.G. n. 839/2020 e dà mandato alla segreteria affinché provveda alla trasmissione del presente decreto al Ministero competente.

Torsello
Mario Luigi
09.07.2021
06:40:18
GMT+00:00

